



Fiemme Servizi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di nr. 3 veicoli compattatori per il servizio gestione rifiuti PTT 7,5 tonnellate.

Codice Identificativo Gara: 7059436EDD

INDICE

- Art. 1 - Oggetto della fornitura
- Art. 2 – Prescrizioni tecniche generali
- Art. 3 – Garanzie – Assistenza e manutenzione
- Art. 4 - Specifiche tecniche obbligatorie e elementi migliorativi
- Art. 5 – Addestramento del personale
- Art. 6 – Immatricolazioni e certificazioni
- Art. 7 - Luogo e modalità della consegna
- Art. 8 – Termini di consegna e penalità
- Art. 9 - Immatricolazioni e certificazioni
- Art. 10 - Norme di sicurezza e antinfortunistiche
- Art. 11 – Subappalto
- Art. 12 – Garanzia definitiva
- Art. 13 – Pagamenti
- Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 15 – Personale – oneri e obblighi
- Art. 16 – Risoluzione del contratto e fallimento
- Art. 17 – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione - Recesso
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 – Spese contrattuali
- Art. 20 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Le norme contenute nel presente capitolato hanno per oggetto la fornitura di nr. 3 veicoli compattatori per raccolta rifiuti a due assi PTT 7,5 tonnellate rispondenti alle caratteristiche ed alle specifiche tecniche di cui ai successivi articoli.

Gli autoveicoli ed i componenti dell'allestimento dovranno essere nuovi di fabbrica, con esclusione quindi anche di automezzi e componenti che abbiano partecipato a manifestazioni fieristiche, dimostrazioni o simili.

L'appaltatore è responsabile della qualità e della rispondenza alle specifiche del presente capitolato ed alla normativa vigente sia dei veicoli nel suo complesso che dei relativi singoli componenti ed allestimenti, ancorché acquisiti presso terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'osservanza delle Norme vigenti durante costruzione e l'assemblaggio dei mezzi e fino alla consegna degli stessi, nonché di ogni onere derivante dalla garanzia e dagli obblighi assunti in merito all'assistenza ed alla reperibilità dei ricambi.

La Stazione Appaltante è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fosse coperto il veicolo e/o i singoli componenti offerti; a questo riguardo con la sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria riconosce espressamente di essere tenuta a rispondere in proprio ed in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

Il Presente Capitolato fornisce le specifiche tecniche, le prestazioni minime e gli indirizzi da osservare per la progettazione, la fornitura delle offerte, la realizzazione e la fornitura di compattatori per raccolta rifiuti.

Art. 2 – Prescrizioni tecniche generali.

I veicoli oggetto della fornitura devono rispondere al presente capitolato e a tutte le norme in materia, vigenti alla data della consegna. Tali automezzi devono quindi essere corredati dalla prescritta documentazione dovuta per legge e per gli obblighi di seguito disposti, da consegnare alla Stazione Appaltante ai fini dell'accertamento di cui all'art. 10.

In particolare:

- alle prescrizioni stabilite dal nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e ss.mm. e dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e ss.mm.;
- alle norme europee sulle emissioni inquinanti in vigore alla data della consegna del veicolo ed in particolare a quelle riferite alla dizione EURO VI;
- a tutte le norme statali e europee in materia di automezzi adibiti ad attività particolari vigenti all'atto delle consegna;

- alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in particolare alla Direttiva macchine CE n. 42/2006 (recepita dal D.L. 17/2010) e s.m.;
- il peso totale a terra dichiarato in omologazione dalla casa costruttrice del veicolo dovrà essere non inferiore a 7,5 t.;
- gli autoveicoli completi, in possesso dei documenti di cui al successivo art. 6 saranno immatricolati a cura e spese dell'appaltatore.

L'Appaltatore, fatto salvo quanto diversamente specificato di seguito, si impegna perciò ad ottenere a propria cura e spese tutte le certificazioni necessarie per l'utilizzo dei veicoli nella configurazione richiesta, entro i termini di consegna.

Art. 3 – Garanzie – Assistenza e manutenzione.

GARANZIE

L'Appaltatore garantirà i veicoli forniti da ogni difetto o deterioramento, sempre che questo non derivi da uso anomalo od improprio, da inadeguata conservazione o forza maggiore.

I veicoli saranno garantiti per il periodo di almeno **24 mesi** (o per il periodo previsto dall'offerta) a partire dalla data di presa in carico da parte della Stazione Appaltante e, se effettuata posteriormente alla consegna, dalla data attestante l'esito favorevole del collaudo.

Le garanzie offerte saranno complessive per l'intero veicolo allestito.

La garanzia comprenderà materiali, manodopera ed i relativi interventi verranno prestati nel Centro di assistenza specifico più vicino alla sede della Stazione Appaltante.

Qualora i lavori richiesti prevedano l'intervento tecnico presso altra sede, i veicoli saranno trasferiti a cura e spese dell'Appaltatore.

Qualora le garanzie risultassero estese rispetto a quanto normalmente previsto dal costruttore dell'autotelaio e dell'allestimento, dovrà essere fornita una dichiarazione dello stesso costruttore che confermi le garanzie così come offerte.

L'Appaltatore rimane comunque il solo responsabile e referente nei confronti della Stazione Appaltante per la garanzia totale di tutti i componenti del veicolo compresi telaio, allestimento, subcomponenti e sublavorazioni.

ASSISTENZA E MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di un centro di assistenza, diretto o convenzionato, presso i quali i veicoli potranno usufruire degli interventi da effettuare in garanzia entro la distanza indicata dall'Appaltatore e comunque entro un raggio di 150 km dal magazzino della Stazione Appaltante di Tesero (TN), Loc. Lago, Z.I. Valli n. 6.

Il centro di assistenza dovrà essere esistente all'atto dell'offerta e dovrà essere in grado di effettuare manutenzioni, riparazioni e reperimento di parti di ricambio e materiali di consumo. La descrizione comprenderà ragione sociale, indirizzo completo e recapito telefonico.

Le operazioni di riparazione in garanzia non effettuabili presso sedi o centri di assistenza dell'appaltatore potranno essere effettuate presso la casa madre. In tal caso la Stazione Appaltante consegnerà il mezzo presso il centro di assistenza, che provvederà a sua volta, a propria cura e spese, al trasferimento nel luogo di effettiva riparazione.

L'organizzazione d'assistenza interverrà comunque per i guasti coperti da garanzia entro le 48 ore dalla chiamata con centro assistenza mobile senza alcun costo a carico della Stazione Appaltante.

L'appaltatore si obbliga a mettere a disposizione del centro di assistenza tecnica indicato in fase di gara:

- tutte le informazioni necessarie per eseguire le riparazioni e le manutenzioni richiesta in garanzia;
- tutte le informazioni necessarie all'accesso ai sistemi elettronici di bordo.

L'appaltatore, con riferimento ai veicolo oggetto della presente fornitura, si obbliga altresì a:

- mettere a disposizione della Stazione appaltante presso il centro di assistenza appositi strumenti di diagnostica software e hardware relativi ai veicoli oggetto della fornitura e idonee attrezzature e apparecchiature manuali e meccaniche;
- formare e informare il proprio personale tecnico presso il centro di assistenza con idonei corsi di formazione specifica sui veicoli offerti;
- di avere idoneo magazzino ricambi per i materiali di normale usura relativi ai veicoli offerti in gara.

Art. 4 - Specifiche tecniche obbligatorie e elementi migliorativi.

Sono di seguito elencate le caratteristiche tecniche e prestazionali obbligatorie e i corrispettivi elementi migliorativi che potranno essere offerti e saranno oggetto di valutazione e assegnazione di punteggio tecnico:

Caratteristiche tecniche e prestazionali obbligatorie	Elementi migliorativi
1. Cabina singola 3 posti	
2. Autocarro con telaio portante	
3. Passo mm. 2900	
4. Altezza massima mm. 2800	
5. Larghezza massima mm. 2150	
6. P.T.T. 7500 Kg	

7. Portata utile legale \geq 1500 kg	Porta utile legale > 1500 kg
8. Guida a sinistra	
9. Cambio manuale e/o automatico	
10. Freno motore	
11. Colore bianco	
12. Potenza motore minimo KW 140	Potenza motore > KW 140
13. Motore con cilindrata > 5000 cc Diesel sovralimentato	
14. Normativa emissione rispettata EURO 6	
15. Cronotachigrafo digitale a scheda e stampante integrata CEE	
16. Centralina elettrica raccolta dati	
17. Stacca batteria manuale	
18. Servosterzo	
19. Abs	
20. Freni a disco	
21. Freno di stazionamento manuale	
22. Freno supplementare di stazionamento	
23. ESP	
24. Airbag	
25. Alzacristalli elettrici	
26. Impianto aria condizionata	
27. Altoparlanti	
28. Autoradio e antenna	
29. Paraspruzzi ruote posteriori	
30. Gancio traino anteriore	
31. Dispositivi di sicurezza previste dalla normativa in vigore	
32. Segnalazione acustica retromarcia	
33. Manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana sia in forma cartacea sia su file in formato PDF per il veicolo e attrezzatura	
34. Durata della garanzia generale come da offerta tecnica di almeno 24 mesi	Durata della garanzia generale come da offerta tecnica > 24 mesi
35. Cassone contenitore ribaltabile monoscocca indeformabile, tenuta stagna	
36. Capacità del cassone \geq 8 mc	Capacità del cassone > 8 mc
37. Verniciatura anticorrosione	
38. Nella parte anteriore del cassone dovranno essere presenti sportelli laterali per facilitare le operazioni di pulizia e una vasca raccolta liquami con valvola di scarico	
39. Parte posteriore cassone presenza spondina per aumentare la capacità della tramoggia, questa dovrà essere abbattibile in modo idraulico	
40. 2 piedini stabilizzatori posteriori. I piedini stabilizzatori dovranno scendere prima che inizi la fase di ribaltamento del cassone	
41. La compattazione dei rifiuti dovrà avvenire mediante un sistema di compattazione costituito da un carrello con movimento	

<p>orizzontale ed una pala incernierata sul carrello stesso. I cilindri del carrello e della pala dovranno essere posizionati in modo tale da essere al di fuori della zona interessata alla caduta di rifiuto. La compattazione dovrà essere manuale (agendo su di un joystick presente sulla pulsantiera), automatica e a ciclo singolo o continuo.</p>	
<p>42. Presa di forza applicata al cambio completa di pompa ad ingranaggi con inserimento manuale o elettro-pneumatico.</p>	
<p>43. Rapporto di compattazione $\geq 3:1$</p>	<p>Rapporto di compattazione > 3:1</p>
<p>44. L'attrezzatura deve essere dotata di idoneo dispositivo, montato sulla parte posteriore, che consenta lo svuotamento in sicurezza di contenitori a 2 e 4 ruote conformi alle norme EN840 e in particolare: Litri 120/240/360 con attacco a pettine. Litri 660/770/1100 coperchio piano attacco DIN</p>	
<p>45. Tutti i componenti dell'impianto elettrico dovranno essere a norme CE. I componenti elettrici, i cablaggi, e le scatole di derivazione, in cui confluiscono i cavi provenienti dai sensori o dalle elettrovalvole, dovranno avere un grado di protezione non inferiore ed IP65. L'attrezzatura dovrà inoltre essere provvista di tutti i dispositivi d'illuminazione e segnalazione previsti dal vigente Codice della Strada, faro lavoro posteriore compreso.</p>	
<p>46. Pompa ad ingranaggi, cilindri oleodinamici a semplice o doppio effetto, valvole di max pressione a norma di sicurezza, filtro olio, con cartuccia 30 micron, sullo scarico, serbatoio olio idraulico con indicatore di livello, saracinesca generale tra serbatoio e pompa, valvole oleodinamiche con comandi elettrici, rivestimento con protezione in PVC per i flessibili posizionati ad altezza uomo, prese di pressione per il controllo della pressione olio.</p>	
<p>47. L'attrezzatura deve essere dotata dei seguenti dispositivi:</p> <p>Comandi esterni su lato posteriore destro</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulsante avvio ciclo di compattazione singolo - pulsante avvio ciclo di compattazione continuo - pulsante salita voltacontenitori - pulsante discesa voltacontenitori - pulsante di uomo presente - pulsante arresto ciclo - joystick apertura e chiusura pala manuale, avanzamento ed arretramento carrello manuale - pulsante di rescue - pulsante di emergenza - interruttore faro bianco di lavoro - pulsante ciclo inverso compattazione <p>Comandi esterni su lato posteriore sinistro</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulsante di emergenza su ambo i lati. <p>In cabina</p>	

<ul style="list-style-type: none">- comando innesto della presa di forza;- pulsante di accensione e spegnimento dei fari rotanti.- pulsante di reset- pulsante di emergenza- spia piedi stabilizzatori- comando faro lavoro- cicalino	
<p>48. Dotazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- lato anteriore del cassone portarifiuti (retro cabina) dovrà essere previsto un alloggiamento per pala e scopa e estintore da 2 Kg a polvere;- cassetto a tenuta stagna per il collocamento di attrezzi di base, catene invernali e kit per piccoli interventi in casi di perdita di olio su strada;- fari lavoro posteriori orientabili;- fari rotanti a luce lampeggiante gialla.	

Art. 5 – Addestramento del personale.

La Ditta fornitrice deve provvedere a proprie spese e con proprio personale specializzato, ad impartite presso la sede delle Stazione Appaltante o in altro luogo indicato da quest'ultima, le opportune istruzioni circa i beni oggetto della fornitura, la componentistica, il loro utilizzo, al personale preposto all'utilizzo dei beni. L'organizzazione del corso è condotta di concerto con la Stazione Appaltante.

Art. 6 – Immatricolazioni e certificazioni.

Per ogni veicolo, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità dei beni forniti;
- certificato d'origine rilasciato dalla ditta costruttrice dei beni forniti;
- certificato d'approvazione a seguito di collaudo da parte del Centro Prove Autoveicoli della M.C.T.C. competente;
- dichiarazione di conformità relativa a tutte le norme in materia di sicurezza applicabili ai veicoli, alla componentistica ed agli allestimenti, con specifico riferimento delle norme alle quali si riferisce la dichiarazione stessa;
- documenti relativi alla conformità alle norme CE degli apparecchi in caricamento, dell'allestimento e di ogni singolo elemento e certificato di conformità che attesti la corrispondenza dell'insieme alla direttiva macchine;

Deve intendersi inoltre a carico della Ditta Fornitrice l'immatricolazione dei veicoli, l'iscrizione al pubblico registro automobilistico, il foglio di via, le targhe e la messa in strada.

Tutte le informazioni necessarie per l'immatricolazione dei beni e per la registrazione nel registro automobilistico saranno fornite dalla Società Appaltante.

Art. 7 - Luogo e modalità della consegna.

I beni oggetto della fornitura devono essere consegnati presso la sede legale della società Fiemme Servizi S.p.A., in Cavalese (TN) via Dossi n. 25, salvo diversa successiva indicazione scritta della Società Appaltante, completi di tutto quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale d'appalto ed allegato "*Specifiche Tecniche*" e, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia per la tipologia oggetto della fornitura, già collaudati ed immatricolati presso il competente Ufficio Provinciale MCTC.

La consegna deve essere effettuata previo accordo telefonico con il Responsabile del procedimento.

La consegna, da eseguirsi esclusivamente nei giorni feriali e negli orari di servizio, deve risultare da

apposito verbale di consegna datato e sottoscritto congiuntamente da un incaricato della Società Appaltante e da un rappresentante della Ditta Fornitrice.

Contestualmente ai beni la Ditta Fornitrice deve consegnare:

- numero due (2) copie del Manuale di istruzione per l'uso e la manutenzione in lingua italiana dei beni forniti;
- numero due (2) copie del Piano di manutenzione programmata in lingua italiana dei beni forniti;
- numero due (2) copie del Catalogo dei ricambi in lingua italiana dei beni forniti.

Art. 8 – Termini di consegna e penalità.

Il tempo utile per l'ultimazione della fornitura e la consegna è stabilito in complessivi **centoventi (120)** giorni naturali, successivi e continui, ovvero il minor termine corrispondente a quello offerto in sede di gara, decorrente dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

In tal caso, ai fini dell'accertamento dell'eventuale ritardo della consegna, sarà considerata la data di ricezione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC dalla società Fiemme Servizi S.p.A..

Entro il termine di ultimazione della fornitura la Ditta Fornitrice dovrà avere adempiuto ad ogni obbligazione prevista dal presente capitolato e assunto in sede di offerta e da quanto si renda comunque necessario. Sono compresi nel termine di ultimazione della fornitura anche i tempi occorrenti per la predisposizione di tutta l'eventuale documentazione da sottoporre alla firma della Società appaltante da presentare e ritirare presso gli uffici della stessa che avrà cura di riconsegnare debitamente firmata entro dieci (10) giorni dal ricevimento.

L'ultimazione della fornitura coincide con la data di sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura.

Pertanto, è obbligo del fornitore predisporre per tempo tutto quanto necessario affinché i beni possano essere immediatamente utilizzati, nel rispetto di tutte le normative vigenti che li riguardano.

Ritardi nella ultimazione della fornitura.

Qualunque causa di ritardo nella ultimazione della fornitura deve essere tempestivamente comunicata dalla Ditta Fornitrice alla Società Appaltante, mediante PEC; tale comunicazione non interrompe comunque i termini, né vale come giustificazione del ritardo.

I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere tempestivamente comunicati alla Società Appaltante mediante PEC; sono considerate cause di forza maggiore, qualora debitamente comunicate, soltanto gli scioperi documen-

tati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici e sismici che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione.

Gli eventuali giorni di ritardo derivante da cause di forza maggiore non costituiscono oggetto di richieste di indennità o interessi da parte della Ditta Fornitrice.

Non sono considerate cause di forza maggiore ritardi dovuti alla mancanza di possesso, da parte del fornitore, dei documenti necessari ai collaudi tecnici e all'immatricolazione.

Penali per la ritardata ultimazione della fornitura

Nel caso di ritardi nella ultimazione della fornitura, oltre il termine stabilito, non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata per ogni giorno solare di ritardo una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale, da trattenersi direttamente sull'ammontare delle fatture ammesse a pagamento o mediante incameramento totale o parziale della cauzione definitiva.

Qualora il ritardo nella ultimazione della fornitura superi giorni trenta (30) e comunque nel caso in cui la Ditta Fornitrice rifiuti o trascuri l'adempimento delle obbligazioni assunte, la Società Appaltante, previo incameramento della cauzione, si riserva il diritto di risolvere il presente contratto senza alcuna formalità e di esercitare ogni azione per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento dei danni subiti con aggravio di spese che resteranno a carico della Ditta Fornitrice.

Art. 9 - Immatricolazioni e certificazioni.

Entro quattro (4) giorni lavorativi decorrenti dalla data di consegna della fornitura Fiemme Servizi S.p.A. comunica per iscritto alla Ditta Fornitrice data, ora e luogo dell'inizio delle operazioni di collaudo.

Il collaudo, condotto in contraddittorio con la Ditta Fornitrice, consiste nell'accertamento della rispondenza dei beni forniti alle caratteristiche richieste ed in particolare:

- alla normativa vigente in termini di omologazione dei veicoli per la circolazione su strada;
- alla offerta presentata dalla Ditta Fornitrice ed accettata dalla Società Appaltante ed alle eventuali variante concordate;
- al presente Capitolato Speciale.

La Stazione Appaltante effettua su tutta la fornitura ogni accertamento ritenuto utile quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti controlli e prove:

- esame dei beni nel loro complesso, della qualità visibile delle lavorazioni e dei materiali impiegati, dei montaggi, delle finiture anche con rilevazione del numero di telaio;
- rilevazione delle misure, dei dati di ingombro e di peso;
- prova di marcia su strada, su percorso complessivo di circa 25 Km, altimetricamente e pla-

nimetricamente vario;

- prova di frenatura, con i mezzi a vuoto e pieno carico, effettuata a varie velocità;
- verifica dei dispositivi di controllo, di comando e di sicurezza nelle condizioni più sfavorevoli di funzionamento nel complesso;
- prova degli allestimenti e degli optional installati, se e per quanto facente parte della fornitura, mediante verifica delle caratteristiche e delle prestazioni rispetto alle caratteristiche richieste.

In quanto necessario, i risultati degli esami, delle prove e delle verifiche formeranno oggetto di apposito verbale, compilato in duplice copia e sottoscritto dagli incaricati della Stazione Appaltante e della Ditta Fornitrice.

Gli attrezzi, gli strumenti di misura, le predisposizioni e quanto altro si renda necessario per l'esecuzione delle prove devono essere forniti per l'uso dalla Ditta Fornitrice, salvo diversa comunicazione della Stazione Appaltante.

Le prove di collaudo sono svolte in proprio dalla Società Appaltante oppure presso Laboratori di fiducia, o, infine, tramite acquisizione di certificazioni ed omologazioni da parte di Enti e Laboratori specializzati.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ad Enti o Laboratori di propria fiducia tutte le analisi e prove su materiali e componenti della fornitura ritenute opportune; le relative spese sono a carico della Ditta Fornitrice; in caso di rifiuto della fornitura tutte le spese sostenute (anche quelle di eventuali prove positive) sono a carico della Ditta Fornitrice.

In ogni caso, tutte le spese necessarie per il collaudo sono a carico della Ditta Fornitrice, nonché le spese per i danni al personale ed alle cose che dovessero verificarsi per il malfunzionamento dei beni forniti.

La Ditta Fornitrice dovrà mettere a disposizione di Fiemme Servizi S.p.A. il personale autista ed ausiliario necessario per l'esecuzione delle prove, salva la facoltà della Società Appaltante di sostituire i predetti in tutto o in parte con personale proprio.

In caso di esito del collaudo con prescrizioni la Ditta Fornitrice deve provvedere, entro i termini assegnati dalla Stazione Appaltante, alla eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni o delle difformità riscontrate rispetto a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante nel presente Capitolato ed a quanto offerto dalla Ditta Fornitrice ed alla successiva comunicazione di avvenuto adeguamento della fornitura.

Conseguentemente, la Stazione Appaltante esegue le verifiche necessarie per accertare

l'effettiva eliminazione dei vizi, dei difetti, delle imperfezioni e delle difformità riscontrate.

Qualora la fornitura venga rifiutata al collaudo in quanto non conforme ai requisiti richiesti, essa deve essere ritirata a cura e spese della Ditta Fornitrice; la Stazione Appaltante procede all'incameramento della cauzione ponendo, altresì, a carico della Ditta Fornitrice tutte le maggiori spese e danni occorsi per l'inadempimento dell'obbligazione assunta.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del collaudo. L'esito favorevole del collaudo deve risultare da apposito verbale sottoscritto dagli incaricati della Stazione Appaltante e della Ditta Fornitrice.

In ogni caso, l'esito favorevole del collaudo della fornitura non esonera la Ditta Fornitrice da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali vizi, difetti, difformità ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, bensì successivamente.

Art. 10 - Norme di sicurezza e antinfortunistiche.

I mezzi ed il suo allestimento dovranno rispondere alla Direttiva macchine CE n. 42/20016 (recepito dal D.Lgs. 17/2010) ed avere quindi la marcatura "CE" di conformità, nonché alle norme sull'igiene e prevenzione infortuni vigenti all'approntamento al collaudo.

L'Appaltatore provvederà agli adempimenti prescritti per la messa in servizio secondo le disposizioni vigenti al momento dell'approntamento al collaudo ed a quanto verrà stabilito in sede contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato, i mezzi con i relativi allestimenti dovranno essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza, idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa italiana vigente in materia. Pertanto i materiali stessi devono risultare sicuri nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

Art. 11 – Subappalto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della L.P. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto della presente fornitura è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.

L'Appaltatore, al fine di poter precedere all'affidamento in subappalto, deve adempiere agli ulteriori obblighi previsti dai sopracitati art. 26 della L.P. 2/2016 e art. 105 del D. Lgs. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016 la Stazione Appaltante proce-

de al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi della prestazioni dallo stesso eseguiti non contestate dall'Appaltatore.

Art. 12 – Garanzia definitiva.

L'Appaltatore è obbligato costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 1700, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'appaltatore mediante PEC.

La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

Art. 13 – Pagamenti.

Il pagamento sarà effettuato, mediante l'emissione di mandato di pagamento, qualora non vi siano contestazioni o pendenze, dietro presentazione di fattura fiscalmente in regola emessa dalla Ditta Fornitrice ed intestata a Fiemme Servizi S.p.A. sulla quale devono risultare tutti gli elementi idonei ad individuare la fornitura, i riferimenti al codice fiscale ed alla partita iva, nonché, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG, secondo le seguenti modalità e termini:

- quaranta per cento (40%) alla data di sottoscrizione del verbale di consegna della fornitura e dietro presentazione di regolare fattura con termine di pagamento a 60 giorni;
- sessanta per cento (60%) dalla data di sottoscrizione del verbale di collaudo favorevole e dietro presentazione di regolare fattura con termine di pagamento a 60 giorni.

Ai fini del pagamento la Ditta Fornitrice deve comunicare per iscritto alla Società Appaltante il

codice IBAN del conto dedicato, secondo quanto disposto dalla L. 136/2010.

La Società Appaltante procede al pagamento del corrispettivo solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva, ed assicurativa della Ditta Fornitrice e degli eventuali subappaltatori.

Qualora la Società Appaltante accerti il mancato o parziale adempimento nella corresponsione delle retribuzioni, nonché nell'effettuazione e nel versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali da parte della Ditta Fornitrice, o degli eventuali subappaltatori, ogni liquidazione rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile, la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento, per l'intero importo, ovvero per l'importo complessivo autorizzato dal contratto di subappalto nel caso in cui il mancato o parziale adempimento sia riferito al subappaltatore.

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

La Ditta Fornitrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 3 comma IX della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la Ditta Fornitrice si impegna ad inserire nei contratti con i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti una clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.

La Ditta Fornitrice si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Società appaltante e alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sucontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 15 – Personale – oneri e obblighi.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzione non inferiori e quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente per la categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso e ad adempiere a tutti gli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, agli Enti previdenziali ed assicurativi competenti una certificazione attestante l'avvenuto regolare e completo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativamente all'osservanza delle condizioni retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e fallimento.

Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto

del contratto di appalto la Società Appaltante provvede a mettere formalmente in mora, tramite PEC, la Ditta Fornitrice fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore a giorni quindici (15) entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.

Scaduto il termine di cui sopra la Società Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita.

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta, per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 17 – Clausola risolutiva espressa – Risoluzione - Recesso.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente, la Società Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con riserva di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti nei seguenti casi:

- mancata corrispondenza tra le caratteristiche tecniche indicate nella Relazione Tecnica ed effettive caratteristiche tecniche dei beni forniti;
- ritardo nella completa fornitura dei mezzi in oggetto superiore a trenta (30) giorni;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta Fornitrice o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
- impiego di personale non dipendente della Ditta Fornitrice;
- mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dalla legislazione vigente;
- subappalto non autorizzato;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- riscontro, durante le verifiche eseguite dalla Società Appaltante presso la Ditta Fornitrice, di "non conformità" che potrebbero potenzialmente arrecare grave nocimento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla Società appaltante;
- applicazione di penali tali da superare il dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale;

- il venir meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto.

In tali ipotesi la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., quando la Società Appaltante dichiara alla Ditta Fornitrice che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione del contratto origina a favore della società Fiemme Servizi S.p.A. il diritto di escutere la cauzione definitiva e di assicurare l'esecuzione della fornitura affidando l'appalto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria o ad altra impresa. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Società appaltante salvo il diritto di quest'ultima di agire per il risarcimento integrale dei danni subiti.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta Fornitrice per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Per la disciplina della risoluzione contrattuale si applica altresì l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 18 - Foro competente.

In caso di controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del contratto d'appalto che dovessero insorgere fra l'Appaltatore e la Società Appaltante è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 19 – Spese contrattuali.

Sono a carico della Ditta Fornitrice tutti gli oneri, le imposte, i tributi, le spese contrattuali e fiscali nessuna esclusa, relative al verbale di aggiudicazione e al contratto di appalto.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

La Stazione Appaltante assicura che nell'espletamento di tutte le fasi amministrative-procedurali previste e/o occorrenti saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione alle disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e alle disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni stesse.

A sua volta, l'aggiudicatario sarà tenuto ad osservare la massima riservatezza in merito ai dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso del contratto, impegnandosi al rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 si informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1) i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
- 2) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di gara;
- 4) il titolare del trattamento è la società Fiemme Servizi S.p.A.;
- 5) responsabile del trattamento è il dott. Andrea Ventura;
- 6) in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Concorrente approva specificamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale di Appalto:

Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19..